



**Comune di Pozzolengo**  
**Provincia di Brescia**

**DELIBERAZIONE N. CC/ 29**

**In data: 28.12.2020**

## **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

Adunanza straordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione – seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti Assenti
BELLINI PAOLO (SINDACO)	Assente
BUSTI MARIKA (CONSIGLIERE)	Presente
RAFFA FAUSTO (CONSIGLIERE)	Presente
BUZZACHETTI LUCA (CONSIGLIERE)	Presente
ALBIERO GIROLAMO (CONSIGLIERE)	Assente
SININI CRISTIAN (CONSIGLIERE)	Presente
LODOLO MARCO (CONSIGLIERE)	Presente
CADORE PATRIZIA (CONSIGLIERE)	Presente
LOLLATO LUCA (CONSIGLIERE)	Presente
PIETROPOLI NICOLA (CONSIGLIERE)	Presente
CALABRESI STEFANO (CONSIGLIERE)	Assente
GANGEMI ROSARIO (CONSIGLIERE)	Assente
D'ARCO MARIA VIRGINIA (CONSIGLIERE)	Presente

Partecipa il Segretario Comunale. **DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, la Sig.ra **MARIKA BUSTI** nella sua qualità di **Vicesindaco** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato posto al n. **5** dell'ordine del giorno.

*Espono sull'argomento posto al punto n. 5 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale il Vicesindaco Busti Marika e la Responsabile dell'Area Finanziaria Dr.ssa Arrighi.*

*Il Consigliere Pietropoli propone alcune modifiche di cui allegata la nota.*

*Il Presidente riferisce che la proposta di modifica verrà visionata successivamente, in quanto necessita del parere del revisore.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che con Decreto Legislativo n.23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo municipale”, era stata introdotta, all’articolo 4, la possibilità per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un’Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiavano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

**Preso atto** che Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta n. XI/145 del 21 maggio 2018, ha istituito l’elenco regionale dei comuni turistici e delle città d'arte, elenco successivamente modificato con deliberazione n. XI/3764 del 03.11.2020, tra i quali rientra il Comune di Pozzolengo.

**Dato atto** che con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 28/11/2011 è stato approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno ai sensi dell’art.4 D.Lgs. n.23 del 14/03/2011 e che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 06/04/2014 sono state apportate modifiche al citato regolamento;

**Preso atto** che con deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 17/07/2014 è stata applicata l’imposta di soggiorno con decorrenza 1° gennaio 2015;

### Visto:

- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (noto come “Decreto Rilancio”) che ha modificato la norma di istituzione e disciplina dell’imposta di soggiorno, con un intervento confermato nella recente conversione in Legge n. 77 del 17.07.2020 pubblicata sulla GU 180 del 18.07.2020, più precisamente con l'art. 180, comma 3, è stato introdotto il comma 1- ter all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 per assegnare al gestore la nuova qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
- Il citato comma 1-ter che recita testualmente: *“1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.*

### Preso atto che:

- la norma stabilisce che albergatori e gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno, ma hanno diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi del tributo, vale a dire coloro che sono clienti della struttura;
- i gestori, inoltre, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale e ad osservare tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione, per la quale dovrà essere approvato un apposito modello con decreto ministeriale, va presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per il pagamento dell’imposta;
- il titolare della struttura è assoggettato al pagamento delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o per omesso, ritardato, parziale versamento dell’imposta di soggiorno, agli stessi

obblighi è tenuto il soggetto che incassa il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, al quale possono essere irrogate le stesse sanzioni;

- la norma ha una portata innovativa notevole e non prevede una fase transitoria in quanto, fin dalla data di entrata in vigore del decreto, il gestore della struttura cessa il ruolo dell'agente contabile per le somme incassate a titolo di imposta, i cui omessi o parziali riversamenti ai comuni sono inquadrabili, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, nel reato di peculato, soggetto ad una pena edittale massima di dieci anni e sei mesi di reclusione, divenendo egli stesso obbligato al pagamento;
- l'art. 64, comma 3 del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, identifica il responsabile d'imposta in "*Chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi*", attribuendogli il diritto di rivalsa,
- il responsabile è un vero e proprio debitore dell'obbligazione tributaria, anche se va escluso dal novero dei soggetti passivi in quanto estraneo alla situazione di fatto che integra il presupposto del tributo. È un soggetto diverso dal sostituto d'imposta, caso nel quale la legge tributaria lo sostituisce completamente al soggetto passivo nei rapporti con l'amministrazione finanziaria;

**Rilevato che:**

- le nuove disposizioni, che sono entrate in vigore il 19 maggio scorso, comportano l'abrogazione tacita delle norme dei regolamenti comunali in contrasto con esse;
- in particolare il regolamento comunale per l'Imposta di soggiorno prevedeva adempimenti amministrativi non tributari in capo ai gestori delle strutture ricettive, ai quali venivano correlate sanzioni amministrative pecuniarie fondate sull'articolo 7 bis del TUEL;
- queste disposizioni sono ora superate dalla previsione di sanzioni tributarie anche in capo agli stessi gestori ed agli intermediari per le locazioni brevi e quindi occorre aggiornarlo per renderlo coerente con il nuovo quadro normativo;

**Richiamato** altresì l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, che consente ai comuni di adottare apposito regolamento per istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta in ogni tempo, indipendentemente dai termini di approvazione del bilancio, e quindi con efficacia non dal primo gennaio dell'anno in corso, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso.

**Preso atto** dell'intervenuta riforma, si rende necessario modificare le disposizioni regolamentari del vigente regolamento;

**Considerato** che l'art. 180, comma 3 e comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ha riformulato completamente la disciplina dell'imposta di soggiorno si ritiene conveniente proporre un nuovo regolamento, in sostituzione di quello approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/11/2011;

**Visto** il nuovo testo del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno predisposto dal servizio finanziario composto da n.16 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**Atteso** che il nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno è aggiornato con il recente quadro normativo sopra evidenziato e predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarità dell'ente;

**Preso atto** che all'art.5 c.1 del predetto regolamento, la misura dell'imposta e l'articolazione delle tariffe è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge e che qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio;

**Ritenuto**, sentito il Sindaco, pertanto di confermare per l'anno 2021 le stesse tariffe dell'imposta di soggiorno approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 14/11/2019 per l'anno 2020;

**Acquisito** il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b)

del D.l.gs. 267/2000 così come modificato dall'art.3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

**Visto** l'articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**Visto** il D. Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n.39 del 28/11/2020;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Visti** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta;

Con voti Favorevoli n° 7 – Astenuti n° 2 (Cons. D'Arco – Pietropoli) – su n° 9 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

## **D E L I B E R A**

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di approvare**, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il nuovo:  
***REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO***  
che si compone di n. 16 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;
3. **Di abrogare** il vigente «Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno» approvato con deliberazione consiliare n.38, in data 29/11/2011 e s.m.i.;
4. **Di dare atto** che all'art.5 c.1 del predetto regolamento, la misura dell'imposta e l'articolazione delle tariffe è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge e che qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio;
5. **Di confermare** per l'anno 2021 le stesse tariffe dell'imposta di soggiorno approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 14/11/2019 per l'anno 2020;
6. **Di dare atto** che il Regolamento sarà trasmesso al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 quater del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis dal DL 34/2019, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58;
7. **Di trasmettere** il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, ai responsabili dei servizi;
8. **Di pubblicare** il presente regolamento sul sito internet istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata.

Inoltre, su proposta del Vice Sindaco, attesa l'urgenza di provvedere

Con voti Favorevoli n° 7 – Astenuti n° 2 (Cons. D'Arco - Pietropoli) su n° 9 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
**MARIKA BUSTI**

Il Segretario Generale  
**Dott. Alessandro Tomaselli**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N.                    0 Reg. pubbl.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

#### **CERTIFICA CHE:**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Li, . . .

Il Responsabile del procedimento  
**DEBORAH BOLETTI**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

Visto l'art. 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, certifico che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorso del termine di 10 giorni decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nel sito web istituzionale di questo Comune, senza aver riportato opposizioni;
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il collegio (art. 134, comma 4).

Li,

Il Segretario Generale  
**Dott. Alessandro Tomaselli**



**Comune di Pozzolengo**  
Provincia di Brescia

# **NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**Approvato con deliberazione di C.C. n.      del**

## INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DEL PAGAMENTO

Art. 4 - ESENZIONI

Art. 5 - MISURA DELL'IMPOSTA

Art. 6 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLA STRUTTURA RICETTIVA E DEI SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELLE LOCAZIONI BREVI

Art. 7 - VERSAMENTI DELL'IMPOSTA

Art. 8 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

Art. 9 - SANZIONI

Art. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 11 - RIMBORSI

Art. 12 - CONTENZIOSO

Art. 13 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

Art. 14 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Art. 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI



## **Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 29/11/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. La Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta n. XI/145 del 21 maggio 2018, ha istituito l'elenco regionale dei comuni turistici e delle città d'arte, elenco successivamente modificato con deliberazione n. XI/3764 del 03.11.2020, tra i quali rientra il Comune di Pozzolengo.

## **Art. 2 – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Pozzolengo nel settore del turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura, come definite in linea di principio dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Pozzolengo.
3. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

## **Art. 3 – SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DEL PAGAMENTO**

1. I soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Pozzolengo che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Pozzolengo.

## **Art. 4 – ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al 12° anno di età compreso;
- b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore, e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
- c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- d) gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
- e) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- f) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) e f) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000.

## **Art. 5 - MISURA DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e pernottamento e viene articolata in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
2. L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 1° gennaio al 31° dicembre.
2. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
3. La misura dell'imposta e l'articolazione delle tariffe, nel rispetto di quanto sancito al comma precedente, è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

## **Art. 6 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLA STRUTTURA RICETTIVA E DEI SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELLE LOCAZIONI BREVI**

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di

mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:

- a) contestualmente all'inizio dell'attività, richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;
- b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune;
- c) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante;
- d) presentare, mediante la procedura informatica utilizzando il software di gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, entro il giorno 10 del mese successivo, la comunicazione periodica contenente il numero di coloro che hanno pernottato nel mese precedente, il numero dei pernottamenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta incassata nel mese precedente e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Qualora nel mese di riferimento, non si siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze;
- e) in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni distinte per ogni struttura;
- f) a decorrere dall'anno d'imposta 2020 il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune;
- g) conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
- h) esibire e rilasciare ai competenti Uffici comunali del Comune di Pozzolengo, atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati;
- i) in caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

## **Art. 7 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e deve rilasciare la quietanza emettendo apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).

3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve effettua il versamento dell'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di comunicazione periodica, entro il giorno 30 del mese successivo. Il termine di versamento definito dal presente articolo rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.
4. Il versamento potrà essere effettuato mediante:
  - a) bonifico bancario sul conto di tesoreria del Comunale di Pozzolengo IBAN IT50L050345502000000063669;
  - b) sistema PAGO PA;
  - c) direttamente allo sportello di Tesoreria Comunale Comune di Pozzolengo;
5. Il versamento dovrà contenere la causale "imposta di soggiorno, il mese di riferimento ed il nome della struttura".

#### **Art. 8 – DIPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese nonché inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento delle entrate.

#### **Art. 9 - SANZIONI**

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie dai Decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omessa, o infedele presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 6, comma 2, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata all'art. 7, comma 3, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art 13 del D.Lgs. 471/1997.
4. Le sottoelencate omissioni e/o irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000:
  - a) In caso di omessa richiesta delle credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale dell'imposta di soggiorno, messo a disposizione dal Comune di cui all'art. 6, comma 2 lett. a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro;

- b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro;
- c) per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della comunicazione periodica di cui all'art. 6, comma 2 lett. d), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro;
- d) per la violazione agli obblighi di cui all'art. 6, comma 2 lett. g) e h) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.

#### **Art. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA**

- 1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### **Art. 11 - RIMBORSI**

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Pozzolengo da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Tributi.
- 3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

#### **Art. 12 - CONTENZIOSO**

- 1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche.

#### **Art. 13 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA**

- 1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi.

#### **Art. 14 – TUTELA DEI DATI PERSONALI**

- 1. Il Comune di Pozzolengo garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali":

## **Art. 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente Contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21 esclusivamente in copia originale, debitamente compilato e sottoscritto, consegnandolo direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune oppure inviandolo tramite raccomandata A.R.. Solo per chi è dotato di firma digitale l'invio del modello 21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

## **Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE E DIPOSIZIONI FINALI**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'art. 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali, la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento inerenti la presentazione della dichiarazione informatica al Comune e del versamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.

# COMUNE DI POZZOLENGO

Provincia di Brescia

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale N. 21 del 21/12/2020	Parere sulla proposta di approvazione nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno
---------------------------------	--

Il sottoscritto Dr. Lorenzo Guerresi, revisore unico del Comune di Pozzolengo, vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" (ex art. 4, D. Lgs. n.23 del 14.03.2011)"

Visto il regolamento Comunale concernente l'imposta di soggiorno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 17/07/2014 con decorrenza 1° gennaio 2015;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) che ha modificato la norma di istituzione e disciplina dell'imposta di soggiorno, confermato nella recente conversione in Legge n. 77 del 17.07.2020 pubblicata sulla GU 180 del 18.07.2020, più precisamente con l'art. 180, comma 3, è stato introdotto il comma 1- ter all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 per assegnare al gestore la nuova qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;

Rilevato che

- le nuove disposizioni, che sono entrate in vigore il 19 maggio scorso, comportano l'abrogazione tacita delle norme dei regolamenti comunali in contrasto con esse;
- il regolamento comunale per l'Imposta di soggiorno prevedeva adempimenti amministrativi non tributari in capo ai gestori delle strutture ricettive, ai quali venivano correlate sanzioni amministrative pecuniarie fondate sull'articolo 7 bis del TUEL;
- queste disposizioni sono ora superate dalla previsione di sanzioni tributarie anche in capo agli stessi gestori ed agli intermediari per le locazioni brevi e quindi occorre aggiornarlo per renderlo coerente con il nuovo quadro normativo;

Vista

- la necessita di aggiornare il suddetto regolamento.
- la proposta di regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno predisposto dall'Ufficio finanziario di questo Comune;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, per le motivazioni esposte in premessa, sull'approvazione del nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Lì, 21 dicembre 2020

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Lorenzo Guerresi



GRUPPO CONSIGLIARE  
POZZOLENGO TERRA E FUTURO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 DICEMBRE 2020  
PUNTO CINQUE

L'ART 9 SANZIONI comma 2 CHE RECITA

Per l'omessa, o infedele presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 6, comma 2, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

PROPOSTA:

Proponiamo venga cambiata con una sanzione aumentata del 30% rispetto all'importo non versato

Proponiamo di introdurre all'Art.9 comma2 Il ravvedimento operoso riducendo della metà la percentuale sulla sanzione applicata.

PROPOSTA:

Art.9 comma 4 lettera b la sanzione sia ridotta della metà da un minimo di 25 € ad un massimo di 150€

Art.9 comma 4 lettera c e lettera i sono le due violazioni che prevedono una sanzione aumentata da cento a duecento volte il dovuto, perché tutte le altre riportano un minimo e un massimo di sanzione, che venga indicato che sarà per la violazione di queste lettere aumentata del 30% il totale dovuto.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned in the lower right quadrant of the page.